

Bruxelles, 14 ottobre 2022  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2022/0325(NLE)

---

---

13592/22  
ADD 1

PECHE 399

## PROPOSTA

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 ottobre 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 525 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2022

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 525 final - Annex.

---

All.: COM(2022) 525 final - Annex



Bruxelles, 14.10.2022  
COM(2022) 525 final

ANNEXES 1 to 8

## **ALLEGATI**

**della**

**proposta di regolamento del Consiglio**

**che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2022**

## ALLEGATO I

### **POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO**

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di raccolta del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

<b>Nome scientifico</b>	<b>Codice alfa-3</b>	<b>Nome comune</b>
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Corallo rosso

**Tabella 1. Numero massimo di autorizzazioni di pesca<sup>1</sup>**

Stati membri	Corallo rosso COL
Grecia	12
Spagna	0 <sup>(2)</sup>
Francia	32
Croazia	28
Italia	40

**Tabella 2. Livello massimo di raccolta espresso in tonnellate di peso vivo**

Specie	Corallo rosso	Zona	Acque dell'Unione nel Mar Mediterraneo - GSA 1-27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Grecia	1,844	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	0 <sup>(2)</sup>		
Francia	1,400		
Croazia	1,226		

<sup>1</sup> Ossia il numero di navi e/o sommozzatori – o una coppia composta da un sommozzatore e una nave – autorizzati a raccogliere il corallo rosso.

<sup>2</sup> In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.

Italia	1,378	
Unione	5,848	
TAC	Non pertinente /Accordo non raggiunto	

## ALLEGATO II

### **SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO**

La tabella del presente allegato stabilisce il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

<b>Nome scientifico</b>	<b>Codice alfa-3</b>	<b>Nome comune</b>
<i>Coryphaena hippurus</i>	DOL	Lampuga

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi operanti in acque internazionali (\*)

<b>Stato membro</b>	<b>Lampuga DOL</b>
Italia	797
Malta	130

(\*) Questo contingente può essere pescato solo tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2023 in conformità del regolamento (UE) n. 1343/2011.

### ALLEGATO III

#### **POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE**

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock, secondo quanto definito all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1022, i limiti massimi di cattura e la lunghezza fuori tutto delle navi per tutti i tipi di reti da traino<sup>1</sup> e pescherecci con palangari demersali adibiti alla pesca degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate nel regolamento (UE) 2019/1022 e negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozona geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

<b>Nome scientifico</b>	<b>Codice alfa-3</b>	<b>Nome comune</b>
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Gambero rosso
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Gambero viola
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Triglia di fango
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Gambero rosa mediterraneo

**Tabella 1. Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca**

- a) Pescherecci da traino nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

<b>Gruppo di stock</b>	<b>Lunghezza fuori tutto delle navi</b>	<b>Spagna</b>	<b>Francia</b>	<b>Italia</b>	<b>Codice del gruppo di sforzo di pesca</b>	<b>Codice di assegnazione supplementare</b>
triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR1	EFF1/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR2	EFF1/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR3	EFF1/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR4	EFF1/MED1_TR4_AA

<sup>1</sup> TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca	Codice di assegnazione supplementare
Gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7.	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

b) Pescherecci da traino in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca	Codice di assegnazione supplementare
triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca	Codice di assegnazione supplementare
Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11.	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR1	EFF2/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR2	EFF2/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR3	EFF2/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR4	EFF2/MED2_TR4_AA

c) Pescherecci con palangari demersali nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m e < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m e < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	<i>mp</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL4

d) Pescherecci con palangari demersali in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m e < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m e < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL4

**Tabella 2. Limite massimo di cattura**

e) Possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero viola <i>Aristeus antennatus</i>	Zona:	GSA 1, 2, 5, 6 e 7 (ARA/GF1-7)
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Italia	<i>pm</i>		

Unione	<i>pm</i>	
TAC	Non pertinente	Livello massimo delle catture

- f) Possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

<b>Specie:</b>	<b>Gambero viola (<i>Aristeus antennatus</i>)</b>	<b>Zona:</b>	<b>GSA 8, 9, 10 e 11 (ARA/GF8-11)</b>
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Italia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		Livello massimo delle catture

<b>Specie:</b>	<b>Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)</b>	<b>Zona:</b>	<b>GSA 8, 9, 10 e 11 (ARS/GF8-11)</b>
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Italia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		Livello massimo delle catture

## ALLEGATO IV

### POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE ADRIATICO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozona geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Triglia di fango
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Gambero rosa mediterraneo
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardina
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola

#### 1. Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18

Livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina) <i>Engraulis encrasicolus</i> e <i>Sardina pilchardus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle GSA 17 e 18 della CGPM (SP1/GF1718)
Italia	32941	(*)	Livello massimo delle catture Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Croazia	51735		
TAC	Non pertinente		

(\*) Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

Capacità massima della flotta dei pescherecci da traino e dei pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca attiva dei piccoli pelagici

Stato membro	Attrezzo	Numero di navi	kW	GT
Croazia	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italia	PTM-OTM-PS	685	134 556,7	25 852
Slovenia (*)	PS	4	433,7	38,5

(\*) La disposizione di cui al punto 28 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciuolo e/o pescherecci da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici, come indicato sia nel registro nazionale che nel registro CGPM del 2014. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di navi e in termini di stazza lorda (GT) e/o tonnellata di stazza lorda (TSL) e kW.

## 2. Stock demersali – GSA 17 e 18

Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di reti da traino e segmento di flotta adibiti alla pesca degli stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico).

Tipo di attrezzo	Zona geografica	Stock considerati	Lunghezza fuori tutto delle navi	Codice del gruppo di sforzo	Giornate di pesca 2022		
					ITALIA	CROAZIA	SLOVENIA (*)
Reti da traino (OTB)	Sottozona 17 e 18 della CGPM	triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo	< 12 m	EFF/MED3_OTB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m e < 24 m	EFF/MED3_OTB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
Sfogliare (TBB)	Sottozona 17 della CGPM	Sogliola	< 12 m	EFF/MED3_TBB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m e < 24 m	EFF/MED3_TBB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_TBB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	

(\*) La Slovenia non può superare il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all'anno conformemente al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.

Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico e dei pescherecci a sfogliare autorizzati alla pesca di stock demersali

Stato membro	Attrezzo	Numero di navi	kW	GT
Croazia	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Italia	OTB-TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovenia (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(\*) Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che operano con attrezzi OTB e adibiti alla pesca per meno di 1 000 giorni durante il periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c). La capacità di pesca della flotta attiva che opera con attrezzi OTB non aumenta di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.

**ALLEGATO V**

**POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR IONIO,  
NEL MARE DI LEVANTE E NEL CANALE DI SICILIA**

*[Spazio riservato alle nuove misure]*

**ALLEGATO VI**

**POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE DI  
ALBORÁN**

*[Spazio riservato alle nuove misure]*

## ALLEGATO VII

### POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR NERO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo per stock e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Rombo chiodato

Specie	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona	Acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29 (SPR/F3742C)
Bulgaria	8 032,50		Contingente analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Romania	3 442,50		
Unione	11 475		
TAC	Non pertinente/non concordato		

Specie	Rombo chiodato <i>Scophthalmus maximus</i>	Zona	Acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29 (TUR/F3742C)
Bulgaria	<i>pm</i>		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Romania	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>	<a href="#">(*)</a>	
TAC	<i>pm</i>		

[\(\\*\)](#) Dal 15 aprile al 15 giugno 2022 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita.

## ALLEGATO VIII

### **CHE MODIFICA L'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) 2022/110**

L'allegato III del regolamento (CE) 2022/110 è così modificato:

1) nella tabella relativa ai pescherecci da traino nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7), alla lettera a), la nota 2 è sostituita dalla seguente:

"2) Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un'assegnazione supplementare di giorni di pesca nell'ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato, purché:

a) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %; o

b) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; o

c) tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre il novellame di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020; o

d) lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione, per ogni mese, lo sforzo messo in atto e imputato a tale assegnazione supplementare, utilizzando i relativi codici specifici (EFF1/MED1\_TR1\_AA, EFF1/MED1\_TR2\_AA, EFF1/MED1\_TR3\_AA, EFF1/MED1\_TR4\_AA e EFF2/MED1\_TR1\_AA, EFF2/MED1\_TR2\_AA, EFF2/MED1\_TR3\_AA, EFF2/MED1\_TR4\_AA).

Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b), c) o d).

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato a partire dalla ripartizione dello sforzo massimo consentito per il segmento di flotta interessato dello Stato membro interessato a decorrere dal 1° gennaio 2022."

(1) Nella tabella relativa ai pescherecci da traino in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11), alla lettera b), la nota 4 è sostituita dalla seguente:

"3) Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un'assegnazione supplementare di giorni di pesca nell'ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato.

Uno Stato membro può procedere in tal senso, a condizione che:

- a) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %;
- o
- b) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11;
- o
- c) tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre il novellame di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020;
- o
- d) lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione, per ogni mese, lo sforzo messo in atto e imputato a tale assegnazione supplementare, utilizzando i relativi codici specifici (EFF1/MED2\_TR1\_AA, EFF1/MED2\_TR2\_AA, EFF1/MED2\_TR3\_AA, EFF1/MED2\_TR4\_AA e EFF2/MED2\_TR1\_AA, EFF2/MED2\_TR2\_AA, EFF2/MED2\_TR3\_AA, EFF2/MED2\_TR4\_AA).

Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b), c) o d).

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato a partire dalla ripartizione dello sforzo massimo consentito per il segmento di flotta interessato dello Stato membro interessato a decorrere dal 1° gennaio 2022."